

CXXVI.

TORNATA DEL 25 APRILE 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SGLOPIS.

**Sommario.** *Sunto di petizione — Relazione sui titoli d'ammissione dei Senatori commendatore Morillo e marchese Bonelli — Sequito della discussione del progetto di legge relativo al cumulo di stipendi, pensioni ed assegnamenti — Proposta del Senatore Casati in ordine al paragrafo 2 dell'art. 2 — Osservazioni dei Senatori Vigliani, Menabrea, dei Ministri delle finanze e dell'istruzione pubblica e del Senatore Marzucchi — Proposta del Senatore Menabrea — Adozione della proposta del Senatore Casati — Considerazioni del Ministro delle finanze a confutazione della proposta Menabrea — Reiezione della medesima — Adozione dell'aggiunta del Senatore Menabrea all'art. 2, modificata dall'ufficio centrale e dell'intero art. 2 — Emendamenti all'art. 24 del Senatore Lauzi e del Ministro dell'istruzione pubblica — Dichiarazione del Senatore Vigliani — Sviluppo dell'emendamento Lauzi — Considerazioni del Ministro delle finanze in appoggio dell'emendamento del Ministro dell'istruzione pubblica — Parole dei Senatori Di Revel e Farina in appoggio dell'emendamento Lauzi — Approvazione dell'emendamento Lauzi e dell'art. 24 — Adozione dell'aggiunta all'art. 4 proposta dal Senatore Menabrea, accettata dall'ufficio centrale — Instanza del Senatore Chiesi — Spiegazioni del Ministro delle finanze — votazione del progetto — Discussione del progetto di legge sulla privativa dei sali e tabacchi — Osservazione del Senatore Audiffredi — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Emendamento all'art. 3 proposto dall'ufficio centrale — Proposta del Senatore Audiffredi — Considerazioni del Senatore Di Revel in merito — Risposta del Ministro delle finanze — Proposta del Senatore Farina — Nuove osservazioni del Senatore Di Revel e del Ministro delle finanze in ordine alla medesima — Parole del Senatore Arrivabene in appoggio dell'emendamento dell'ufficio centrale.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro degli affari esteri, e dopo intervengono anche i Ministri delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio.

Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONE:

N. 3083. Sebastiano Blasco di Augusta (Sicilia) domanda che quella città venga dichiarata sede del quarto dipartimento marittimo del Regno, che sia elevata a capoluogo di circondario e sia fatta centro di tutte quelle istituzioni cui per proprio rango avrebbe diritto.

Dà pure lettura della lettera del signor Senatore professore Amari, colla quale per ragion d'ufficio domanda un congedo che gli è dal Senato accordato.

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMISSIONE  
DI DUE NUOVI SENATORI.

**Presidente.** La parola è al Senatore F. M. Serra per una relazione sui titoli d'ammissione a Senatore del signor barone Morillo di Trabonella.

Senatore **Serra F. M.** Con reale decreto delli 20 scorso novembre controsegnato dall'allora ministro dell'interno signor barone Ricasoli, S. M. visto l'art. 33 dello Statuto fondamentale degnavasi di nominare a Senatore del Regno il commendatore Francesco Morillo, barone di Trabonella, prefetto della provincia di Caltanissetta.

I documenti che il Senatore nuovo eletto ha presentato per giustificare la sua capacità legale ad esserlo, furono esaminati dall'ufficio terzo, a cui nome ho l'onore di riferirne al Senato.

Il nuovo eletto è nato agli 11 giugno 1816, quindi al tempo di sua nomina era maggiore degli anni 40.

I documenti inoltre che ha presentati giustificano che mentre egli per sola esportazione del zolfo dalle sue zolfane paga da oltre 3 anni quarantamila lire all'anno risulta altresì che paga per contribuzione fondiaria 3490 franchi, così dimostrando la riduzione della somma che egli paga in ducati in lire nostre decimali.

In conseguenza di ciò l'ufficio terzo mi ha incaricato di proporre al Senato l'approvazione della nomina del signor commendatore Francesco Morillo, barone di Trabonella, a Senatore del Regno.

**Presidente.** Metto ai voti le conclusioni testè lette per l'ammissione alla dignità di Senatore del barone Morillo di Trabonella.

Chi approva voglia sorgere.

(Approvato)

La parola è al Senatore Regis per la relazione sopra i titoli del sig. marchese Raffaele Bonelli di Barletta.

**Senatore Regis.** Signori Senatori. Con regio decreto delli 20 passato gennaio il signor marchese Raffaele Bonelli di Barletta fu nominato Senatore del Regno.

Dai documenti dal medesimo trasmessi all'Ufficio di presidenza risulta che il marchese Bonelli nacque in Chiaia a Napoli il 3 di giugno dell'anno 1819, cosicchè egli ha raggiunto, anzi oltrepassata l'età voluta dallo Statuto per sedere in quest'assemblea.

Risulta del pari dai prodotti documenti, che lo stesso signor marchese Bonelli paga lire 5483 10 di tributi all'erario; e dagli avuti riscontri si ebbe l'assicurazione che li paga da più di tre anni, a senso dell'art. 33, n. 21 dello Statuto.

A fronte di tali risultanze, vedendosi concorrere nel marchese Bonelli gli occorrenti requisiti, l'Ufficio secondo ha perciò l'onore di proporvi per organo mio la di lui ammissione alla sedia e voto di questa Camera.

**Presidente.** Chi approva queste conclusioni voglia sorgere.

(Approvato)

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO AL CUMULO DEGLI STIPENDI, PENSIONI ED ASSEGNI

**Presidente.** L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sul cumulo degli stipendi, pensioni ed assegnamenti.

Ieri si è giunti sino all'art. 23 inclusivamente, il quale prenderà il numero 19 in vista della soppressione di vari articoli precedenti.

Nella prima seduta in cui si discusse questo progetto di legge, all'art. 2, il sig. senatore Menabrea, previa alcune considerazioni sulla necessità di avere persone tecniche nell'insegnamento, propose un paragrafo d'aggiunta del seguente tenore, e che prenderebbe il numero 6:

« Di un impiego di pubblico insegnante in una scuola speciale con un impiego in un'amministrazione cui si riferisce l'insegnamento dato in detta scuola. »

Su questa proposta l'ufficio centrale si riservò di prendere una definitiva risoluzione.

I cinque primi paragrafi dell'art. 2 essendo stati già votati e adottati, non rimane perciò che a discutere e votare l'aggiunta proposta dal signor Senatore Menabrea...

**Senatore Casati.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Casati.** I cinque primi paragrafi essendo già stati adottati, desidererei, prima che si passi ad altra discussione, proporre l'aggiunta di una sola parola al paragrafo 2 dove dire: « Di un impiego di pubblico insegnante con un altro di dirigente o di addetto sotto qualunque titolo ai musei, scavi ed altri simili istituti. »

Nella detta relazione del Senatore Vigliani è dimostrata la necessità di ammettere la cumulazione di un impiego di pubblico insegnante col posto di dirigente od addetto ad un osservatorio astronomico.

Ora nell'enumerazione, che si fa nel mentovato paragrafo degli istituti scientifici, si accennano, *musei, scavi e altri simili istituti.* Io osservo che un osservatorio astronomico non ha somiglianza con gli scavi od i musei; per cui si potrebbe credere, non essere compresi in questo paragrafo gli impiegati di tali istituti.

Ma essendo invece nostra intenzione che essi ve lo siano e non potendosi d'altronde togliere la parola *simili* che già fu approvata, io domanderei che si aggiungessero dopo le parole « sotto qualunque titolo » le seguenti: *osservatorii, musei ecc.*

Non propongo di aggiungere l'addiettivo qualificativo di *astronomici* per lasciar campo a comprendere sotto un solo vocabolo anche gli osservatorii meteorologici e simili.

**Presidente.** Ella proporrebbe adunque di aggiungere la parola *osservatorii* collocandola prima di *musei*.

**Senatore Vigliani.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Vigliani, Relatore.** Quanta sia stata la propensione dell'ufficio centrale verso gli addetti agli osservatorii astronomici appare chiaramente dal tenore della relazione, come lo ha riconosciuto l'onorevole Senatore Casati. Ma egli desidererebbe che fosse più esplicitamente espresso questo favore per gli impiegati degli osservatorii, con una dichiarazione che venisse aggiunta nel secondo paragrafo dell'art. 2.

L'ufficio centrale crede che ove si adottasse la proposta dell'onorevole preopinante si arrecherebbe ai medesimi uno svantaggio anzichè un beneficio; imperocchè l'ufficio ha creduto che essi non che trovarsi compresi nelle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 2, siano molto più utilmente contemplati nel paragrafo 1 dell'art. 5 dove si tratta dei direttori ed addetti a stabilimenti scientifici o letterarii.

Non spiegherò al Senato, come la disposizione dell'articolo 5, non solo ammetta il cumulo, ma dichiarati di più, che le qualità in quell'articolo indicate, non

debbono considerarsi nemmeno come impieghi; d'onde la conseguenza vantaggiosa a quelli che le rivestono, che gli assegnamenti che essi percepiscono non vanno soggetti alla riduzione prescritta dall'articolo 6, nel caso che eccedessero la somma di lire cinquemila.

Quando essi si comprendessero, secondo il desiderio del Senatore Casati, nel paragrafo 2 dell'articolo 2 ne deriverebbe, che potrebbero bensì cumulare l'impiego di addetto ad un museo, ad un osservatorio con un altro di pubblico insegnante, ma dovrebbero sottostare al peso della riduzione verificandosi il caso accennato.

Quindi credo, che tenuto conto di queste spiegazioni il Senatore Casati si persuaderà della convenienza di lasciare che gli impiegati, dei quali a giusta ragione si mostra sollecito, rimangano compresi nelle disposizioni dell'art. 5.

Non ha creduto l'ufficio centrale che occorresse fare menzione specifica degli osservatorj astronomici, in quanto che, n. 1 § 1 facendosi menzione generica di tutti gli stabilimenti scientifici e letterari, gli è sembrato che non si potesse dubitare che gli osservatorj astronomici vi fossero compresi; quando poi si volesse muovere ombra di dubbio a questo riguardo, crede l'ufficio centrale che le spiegazioni stesse che si trovano nella relazione che accompagna questo disegno di legge possano toglierla.

Quindi l'ufficio centrale sarebbe d'avviso di mantenere la disposizione del paragrafo 2 dell'art. 2 qual'è, e che quanto agli osservatorj astronomici si ritengano senza altra dichiarazione compresi al paragrafo 1 dell'art. 5.

**Senatore Menabrea.** Domando la parola.

**Presidente.** È sulla proposta del Senatore Casati?

**Senatore Menabrea.** Sì.

**Presidente.** Persiste l'onorevole Senatore Casati nel domandare che si aggiunga la parola *osservatorj*?

**Senatore Casati.** Persisto.

**Presidente.** Allora prima di accordare la parola al Senatore Menabrea domanderò se quell'aggiunta è appoggiata.

Chi l'appoggia si alzi.

(Appoggiata)

La parola è al Senatore Menabrea.

**Senatore Menabrea.** Prendo atto delle benevoli disposizioni del Relatore dell'ufficio centrale rispetto alle persone addette agli osservatorj; tuttavia mi pare che l'art. 5 che è stato citato non comprenda effettivamente tutti gli individui che fanno parte degli osservatorj...

**Senatore Vigliani.** Quell'articolo è stato emendato dall'ufficio centrale...

**Senatore Menabrea.** Allora non ho più nulla da aggiungere.

**Ministro delle Finanze.** Non credo che sia sciolta ancora la questione sollevata dal Senatore Casati.

L'art. 5 dice, « la qualità di direttore o collaboratore di stabilimenti scientifici o letterari o di cliniche annesse all'insegnamento di cui sieno incaricati ». Quindi

se si tratta di un osservatorio di astronomia, di alta geodesia, di calcoli di probabilità, di qualche cosa che possa parère più o meno attinente agli osservatorj astronomici, capisco che l'art. 5 li contempla e che per conseguenza sia fatta facoltà ad un dirigente od addetto a tali osservatorj di compiere anche all'annesso insegnamento di cui siano incaricati.

Ma a me pare, che l'onorevole senatore Casati abbia eccitata una questione molto più ampia, cioè che egli abbia detto: intendete voi che il direttore di un osservatorio, od un addetto possa anche come il direttore di un museo o di uno scavo aver l'incarico di una cattedra in una università od istituto, che non sia addetto all'osservatorio?

Questa questione, non è, ripeto, per nulla risolta dall'art. 5.

Pare a me, e credo che l'onorevole mio collega della istruzione pubblica sia d'accordo con me in questa parte, che evidentemente colle parole del § 2 dell'art. 2 altri simili istituti si è voluto comprendere anche gli osservatorj i cui direttori ed i cui collaboratori debbono essere scelti fra persone che abbiano delle nozioni speciali: nè v'ha gran dovizia di persone, che possano adempiere a questi uffici, perchè un professore, per esempio, non debba poter essere chiamato a questo speciale incarico.

In fatti si possono citare i nomi d'uomini venerabili, che illustrano il nostro paese, e che siedono in questa aula, i quali potevano dirigere benissimo un osservatorio, ed intanto essere incaricati di un insegnamento il quale non si poteva dire intimamente connesso coll'incarico di direttore dell'osservatorio.

Quindi, anche lasciando le cose come stanno, credo che il Ministero dovrebbe fra gli altri istituti comprendere anche gli osservatorj, giusta la proposta del senatore Casati.

**Senatore Vigliani, Relatore.** Stimò conveniente fare al Senato una dichiarazione relativamente al motivo che ha mosso l'onorevole signor Ministro delle finanze ad emettere qualche dubbio circa la comprensione degli osservatorj astronomici nell'art. 5.

Il Ministro delle finanze ha ritenuto che le parole *annesse all'insegnamento di cui siano incaricati*, si riferiscano a tutto il § 1, e così anche agli stabilimenti scientifici e letterari.

Ma quando egli faccia attenzione che la parola *annesse* si riferisce unicamente a *cliniche* con cui è connessa senza alcuna disgiunzione così che non si potrebbe riferire alla parola *stabilimenti*, con cui non concorderebbe in nessuna maniera, si persuaderà che la restrizione che deriva da questa parola *annesse all'insegnamento di cui siano incaricati* non può riferirsi punto a quella di *stabilimenti scientifici o letterari*.

È stato detto con ragione che nelle leggi nulla è inutile, neppure una virgola: qui è precisamente il caso dell'applicazione di questa regola. Quando si esamini come stia la parola *annesse* unita a *cliniche* si ricono-

scerà che grammaticalmente essa non può essere riferita a stabilimenti scientifici o letterari perocchè converrebbe che la parola *annesse* fosse usata in senso maschile, e che di più fosse separata da *cliniche* con una virgola, ciò che non accade nell'attuale caso.

Posta questa dichiarazione riconoscerà il signor Ministro delle finanze come gli osservatorj astronomici si trovano compresi fra gli stabilimenti scientifici e letterari, e come non sia conveniente di correggere il paragrafo 2° dell'articolo 2, mentre diversamente si pregiudicherebbero gli applicati agli osservatorj astronomici, perchè rimarrebbero sottoposti alla riduzione portata dall'art. 6, quando invece questa riduzione non si applicherebbe a coloro che sono compresi nell'articolo 5, perchè le qualità accennate nell'art. 5 non sono considerate nemmeno come impieghi, per cui non possono andar soggetti ad alcuna riduzione.

Mi pare quindi che essendo tutti concordi nell'idea di voler favorire gli applicati agli osservatorj astronomici; noi dobbiamo accogliere la conclusione di considerarli compresi nella disposizione del paragrafo 1 dell'art. 5 o che ove si ritenga necessario che siano menzionati specificamente, si potrebbe in quel paragrafo farne specifica menzione: ma il ripeto in tal modo invece di dar forza, si affievolirebbe la disposizione di quell'articolo, come avviene sempre quando accanto al genere si vuole collocare la specie; la specie allora viene sempre a diminuire la forza del genere.

Siccome nel paragrafo 1 abbiamo una lata e generica espressione, quella cioè di stabilimenti scientifici e letterari, pare che non si possa ragionevolmente ricusare di considerarli come compresi in quella disposizione generica li osservatorj astronomici.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Io non credo che il paragrafo 1 dell'articolo 5 possa avere il significato che gli volle dare l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale; almeno quando io lessi questa legge non mi fece per nulla l'effetto che veggio aver fatto sull'onorevole Relatore, quindi qualche spiegazione al riguardo forse non è inopportuna.

Infatti qui si dice: non sarà considerato come nuovo impiego rispetto ai membri del corpo sanitario la qualità di direttore o collaboratore sotto qualunque titolo di stabilimenti scientifici o letterari o di cliniche annesse all'insegnamento di cui sono incaricati.

Lascio stare adesso il significato grammaticale, in cui riconosco la maestria dell'onorevole Relatore, ma veniamo al concetto della cosa.

Affinchè la qualità di direttore o di collaboratore di uno stabilimento scientifico o letterario o di una clinica non possa considerarsi come nuovo impiego, cosa è necessario? È necessario, a parer mio, che questo stabilimento scientifico, questa clinica sia intimamente connessa, sia imprescindibile coll'insegnamento cui si riferisce.

Prendiamo un professore di chimica: questo non potrà insegnare la chimica se non ha, se non può disporre di un laboratorio di chimica. E così del pari un professore di fisica il quale non potrà insegnare la fisica senza il corredo di tutte le macchine necessarie ad illustrazione e chiarezza delle sue lezioni. Per conseguenza essi debbono per la natura stessa dell'insegnamento del quale essi sono incaricati, essere direttore l'uno del laboratorio chimico, l'altro del gabinetto di fisica. Quindi si intende molto bene che la legge dica che questa qualità di direttore di uno stabilimento intimamente annesso alla cattedra della quale un professore è incaricato, non è considerata come nuovo impiego. S'intende molto bene anche che la pena che esso si deve dare per attendere alla direzione di questo laboratorio, di questo gabinetto, di questo museo gli sia retribuita, ma non si saprebbe capire perchè si debba fare una riduzione come se si trattasse di due impieghi distinti.

Io credo quindi che non si possa ammettere l'interpretazione dell'onorevole Relatore...

Senatore **Vigliani** (*interrompendo*). Dell'ufficio e non di me solo.

**Ministro delle Finanze** (*continuando*). Infatti vi sono stabilimenti scientifici affatto distinti dall'insegnamento. Supponiamo una biblioteca per esempio: questo è per certo uno stabilimento letterario, uno potrà essere bibliotecario ed essere contemporaneamente professore di una data cattedra.

Ma evidentemente l'essere bibliotecario in un dato sito e il dirigere uno stabilimento scientifico o letterario che è una cosa affatto a parte, e l'essere insegnante in un altro di una materia affatto diversa, costituirebbe almeno ai miei occhi due impieghi ai quali capisco che si applichi questa legge.

Quindi non potrei assentire, per parte mia, all'interpretazione che dall'onorevole Senatore Vigliani si diede all'art. 5.

Ma tornando all'aggiunta proposta dal Senatore Casati, credo che sia indifferente l'accettarla o no; ad ogni modo se il Senatore Casati insiste, sarà forse meglio lo ammetterla.

Senatore **Casati**. Io non potrei aggiungere molti argomenti a quanto disse egregiamente il Ministro delle finanze ma farò osservare che l'espressione stessa dell'articolo « non sarà considerata come nuovo impiego la qualità di direttore ecc. » fa supporre che un professore al quale venga aggiunto uno dei detti incarichi relativi a stabilimenti scientifici o letterari, debba esservi compreso. Ma il caso che io faccio è ben diverso: uno che sia addeito ad un osservatorio astronomico il quale venga incaricato di una cattedra in un liceo, in un'università qualunque sarà un nuovo impiego quello che ha già, sì o no? È o non è un impiego? Avea già la qualità di impiegato come aggiunto all'osservatorio astronomico; gli vien data perchè lo stipendio di cui gode è meschinissimo ed è capace all'insegnamento,

una cattedra in un liceo: porta egli cumulo a questi incarichi? La legge secondo che ci riferiamo all'una o all'altra delle due disposizioni contenute nei due paragrafi in discorso, non concederebbe il cumulo per la ragione che sia al § 2 dell'art. 2 gli osservatorii non sono compresi, sia al § 1 dell'art. 5, per tutte le ragioni testè esposte dall'onorevole Ministro delle finanze.

In tale stato di cose potendosi togliere ogni dubbio coll'aggiunta da me proposta, parmi che questa si potrebbe introdurre.

Perchè infatti troverà ostacolo l'aggiunta di questa parola quando impedirebbe ogni dubbio?

Propongo per tanto di aggiungere la parola *Osservatorii* al § 2 dell'art. 2.

**Presidente.** Il Senatore Casati ha proposto un emendamento che consiste nell'aggiungere al § 2 all'art. 2 la parola *osservatorii*.

**Ministro dell'Istruzione Pubblica.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro dell'Istruzione Pubblica.** Mi duole veramente di trattenere il Senato sopra un questione che a me sembra tanto ben risolta dalle espressioni stesse della legge.

Introducendo in quest'alinea la parola *osservatorii* si verrebbe a dire che gli osservatorii astronomici non sono stabilimenti scientifici. Io domando se non basta aver detto *stabilimenti scientifici* perchè siano naturalmente compresi in essi gli osservatorii astronomici. Altrimenti dicendo, si verrebbe a dire che sono due cose diverse. Questo non è possibile.

Oltre di che poi e nel § 2 dell'art. 2 e nell'art. 5 vi è mi pare di che togliere ogni dubbio sopra la proposizione che cioè la qualità di assistente, direttore o aggregato qualunque ad un osservatorio, possano benissimo cumularsi coll'impiego di insegnante. Tanto l'uno quanto l'altro articolo accennano a coloro che sono addetti sotto qualunque titolo agli scavi, ai musei e simili istituti, fra i quali sono anche gli osservatorii astronomici, i gabinetti di fisica ecc.

L'altro articolo poi ancor più chiaramente accenna « ai direttori, collaboratori, di stabilimenti scientifici. »

La questione poi che uno possa essere professore e quindi direttore e non viceversa, non mi pare ammissibile: si può essere professore e diventar direttore come si può essere direttore e diventar professore. Nella mia mente non veggio nessuna incertezza nella dichiarazione espressa da questi due articoli; ritengo, e mi pare che lo ritengano meco i membri dell'ufficio centrale, e spero anche il Senato, che in questi due articoli ce ne è abbondantemente perchè l'impiego di direttore, di assistente, di aggregato in una maniera qualunque a un laboratorio, a un osservatorio astronomico possano cumularsi con l'impiego d'insegnanti.

**Presidente.** Prima di mettere ai voti l'aggiunta proposta dal Senatore Casati, credo sia bene che il

Senato ritenga le parole in cui sta concepito il paragrafo 2 dell'art. 2 già votato.

« § 2. di un impiego di pubblico insegnante, con altro di dirigente, o di addetto, sotto qualunque titolo, di musei, scavi ed altri simili istituti.

Senatore **Casati.** Il signor Ministro dell'istruzione pubblica faceva esservare, che era in questo paragrafo, che preferibilmente potevasi inserire l'aggiunta da me proposta.

Ed io ho difatti proposto di aggiungerla a questo paragrafo.

Ora, per rispondere alle osservazioni fatte dal signor Ministro, dirò solo alcune parole sull'interrogazione da esso fatta, se cioè non si considerassero come istituti scientifici gli osservatorii.

Anzi io li considero come istituti scientifici di primo ordine; ma qui trattandosi della materialità delle parole, che non si possono variare, perchè sono già state votate, e dovendosi determinare un'idea precisa, onde non possa nascere equivoco sulla loro applicazione, è evidente che nello stesso modo che si sono specificati i musei e scavi coi quali non hanno alcuna somiglianza gli osservatorii astronomici, non vi può essere difficoltà a comprenderli anch'essi.

Senatore **Marzucchi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Marzucchi.** Due disposizioni diverse mi pare di ravvisare nel paragrafo 2 dell'art. 2, e nel paragrafo 1 dell'art. 5.

Nel paragrafo 2 dell'art. 2 si parla di cumulazioni che sono ammesse; nel paragrafo 1 dell'art. 5 si dice che non si considerano come nuovo impiego le direzioni di stabilimenti scientifici, letterari, ecc.

Quindi mi pare, che l'osservazione che con molta giustezza faceva il Ministro delle finanze sia quella che deve risolvere la questione, che viene proposta dall'emendamento del Senatore Casati.

Se si tratta di osservatorio il quale sia separato da un insegnamento, a cui sia annesso l'osservatorio medesimo, sta bene che allora debba essere compreso nel paragrafo 2 dell'art. 2; ma se si tratta di uno stabilimento scientifico o letterario, che sia annesso all'insegnamento, ossia l'insegnamento sia annesso allo stabilimento scientifico o letterario, allora viene compreso nel paragrafo 1. dell'art. 5.

Nel caso che si tratta nel paragrafo 2 dell'art. 2 si fa il cumulo, ma si può essere soggetti a riduzione, mentre nel caso del paragrafo 1 dell'art. 5 non vi è luogo a riduzione, perchè la direzione di quello stabilimento non si considera un nuovo impiego. Quindi è molto diversa cosa la inclusione degli osservatorii nel paragrafo secondo dell'art. 2 dalla loro inclusione nel paragrafo 1. dell'art. 5.

Quindi mi pare che l'emendamento del Senatore Casati trovi il suo luogo conveniente nel paragrafo 2 dell'art. 2 quando cioè si tratta di osservatorii i quali non

sono annessi intimamente all'insegnamento del quale parla il paragrafo 1. dell'art. 5.

**Presidente.** Metto ai voti l'emendamento del Senatore Casati.

Senatore **Menabrea.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Menabrea.** Io colgo un'osservazione fatta dall'onorevole Ministro delle finanze il quale oltre agli osservatorii ha parlato anche delle biblioteche ed ha accennato come gli addetti alle biblioteche si trovino in condizione identica con quelli che sono addetti agli osservatorii; si dovrebbe perciò aggiungere alla parola *osservatorii* anche quella di *biblioteche*.

**Presidente.** Prima abbiamo da votare l'emendamento Casati consistente nell'aggiungere al paragrafo 2 dell'art. 2 prima della parola di *musci* le parole di *osservatorii*.

Chi l'approva sorge.

(Approvato)

Ora verrebbe l'aggiunta anche per via di emendamento proposta dal Senatore Menabrea che consisterebbe nell'aggiungere dopo la parola *osservatorii* la parola *biblioteche*.

Domando se è appoggiato quest'emendamento.

(Appoggiato).

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Ministro delle finanze.

**Ministro delle Finanze.** Mi incombe lo spiacevole dovere di far osservare al Senato che poco per volta ho paura che le eccezioni si vadano di troppo allargando, io capisco che quando si tratta di *osservatorii*, si dica: piglio chi è buono a fare le osservazioni dovunque si trovi; è però molto probabile, anzi è quasi sicuro che, se vi ha una categoria di funzionari fra i quali si possa trovare un astronomo egli è precisamente fra i professori e dirò di più fra i professori di matematica o di scienza attinenti alla matematica, sebbene si abbiano anche delle onorevolissime eccezioni di persone niente affatto addette all'insegnamento matematico, le quali hanno fatto osservazioni astronomiche pregievolissime; ma per le biblioteche vi ha egli questa necessità di specialità?

La direzione di una biblioteca è dessa una cosa così speciale per cui si debba assolutamente andar a cercare, direi, un professore?

Aggiungo ancora, prendiamo il fatto: il fatto è che vedo che tutti o presso che tutti i direttori di osservatorii sono contemporaneamente, ed in tutti i paesi del mondo, incaricati di un insegnamento; non veggio la stessa cosa delle biblioteche, e credo che se prendiamo delle biblioteche un po' cospicue che contengono qualche centinaio di migliaia di volumi, la loro direzione sia una cosa che occupi interamente la persona cui è affidata.

Aggiungo che per lo più ai bibliotecari, massime quando si tratta di biblioteche ragguardevoli, si danno assegni cospicui, ed anche questi bibliotecari che per

lo più devono essere, e sono in fatti, persone dotte, hanno in tal modo agio di attendere ai loro studi.

Per conseguenza, senza voler fare la guerra ai bibliotecari, perchè è un argomento, direi, che potrebbe diventare personale, e su cui è più difficile discutere, non ravviso nella direzione delle biblioteche quella necessità di pigliare uomini speciali che ravviso negli osservatorii.

Forse dipende questo dal genere di studi che ho fatto, ma ad ogni modo mi credo in dovere di sottoporre il mio modo di vedere al Senato.

Senatore **Menabrea.** Domando la parola.

**Presidente.** Il Senatore Menabrea ha la parola.

Senatore **Menabrea.** Veramente io mi sono ingannato; io aveva colto la parola *biblioteche* pronunciata dal signor Ministro, e credeva di essere appoggiato da lui, ma con mio rincrescimento veggio che combatte la mia proposta; tuttavia io credo che questa meriti di essere presa in considerazione. Il signor Ministro l'ha combattuta perchè dice, le biblioteche non si trovano nella stessa condizione degli osservatorii. Egli ha detto: gli osservatorii sono quasi sempre incaricati di qualche insegnamento, mentre il contrario ha luogo per le biblioteche. Mi permetto di dire all'onorevole signor Ministro che non sono completamente del suo parere; giacchè l'insegnamento delle lingue si fa più generalmente dalle persone che sono adette alle biblioteche.

Per citare un esempio, noi abbiamo nel nostro paese l'illustre abate Gorresio, che è bibliotecario nell'Università di Torino, e ad un tempo professore di lingua sanscrita e di lingue asiatiche, e parmi che questo esempio faccia contro a quanto disse testè l'onorevole signor Ministro delle finanze.

Io non insisterò di più sopra questo argomento, poichè ognuno intende che vi sono certi insegnamenti, i quali si riferiscono alle lingue, all'archeologia, ed a certe scienze che non possono essere fatte che da persone le quali hanno a loro disposizione ampie biblioteche, in cui possano attingere le cognizioni necessarie per dirigere il loro insegnamento; insisto perciò sopra il mio emendamento il quale spero vorrà essere favorevolmente accolto dal Senato.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Io non avrei forse difficoltà di convenire coll'onorevole Senatore Menabrea che quando si tratta puramente della persona, che è a capo d'una biblioteca, le cose da lui dette abbiano un gran valore; ma stando alle parole precise dell'articolo modificato dall'ufficio centrale, le quali dicono « di direttore, od addetto a qualunque titolo » ben vede il Senato che, se si ammette la proposta Menabrea, allora ne verrebbe per conseguenza che distributori o quelli che sono incaricati di fare i cataloghi, ed insomma tutta una serie di persone, per le quali certamente non possono valere le ragioni, che con fondamento ha addotte il Senatore Menabrea pel bibliotecario capo, vi sarebbero comprese.

Negli osservatorii la cosa sta altrimenti: uno non può essere applicato ad un osservatorio, se non ha una certa serie di nozioni che lo rendano abile all'insegnamento; mentre per le biblioteche, io non saprei vedere le stesse ragioni di nozioni speciali, che veggio per gli altri stabilimenti avanti citati.

Del resto il Senato A, credo, abbastanza illuminato su ciò, e non penso convenga protrarre questa discussione.

**Presidente.** Metto ai voti l'emendamento del Senatore Menabrea che consiste nell'aggiungere dopo le parole di *osservatorii*, testè introdotta in seguito alla proposta del Senatore Casati, quelle di *biblioteche*.

Chi approva quest'emendamento, sorga.

(Non è approvato)

Senatore **Menabrea**. Domando la controprova.

**Presidente.** Si farà la controprova.

Quelli che intendono di respingere l'emendamento Menabrea sorgano.

(È respinto).

Ora viene la discussione dell'aggiunta proposta nella prima adunanza, in cui si discusse questa legge, dal Senatore Menabrea, ed io prego l'ufficio centrale a dare sfogo alla riserva fattasi alla medesima.

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. Adempio al grato dovere di informare il Senato della deliberazione presa dall'ufficio centrale sopra la proposta dell'onorevole Senatore Menabrea.

Rammenta il Senato che più della sostanza si trattava di far disamina del testo di quella proposta, poichè quanto alla sostanza pareva che il Senato inclinasse ad accoglierla.

Ora avendo l'ufficio centrale attentamente questo testo esaminato, ed udito pur anche il proponente stesso, non che il signor Ministro delle finanze, avrebbe creduto che quella proposta possa essere convenientemente concepita in questi termini:

« § 5 Dell' articolo 2. Di un impiego di pubblico insegnante in una scuola di ingegneri con altro impiego, le cui funzioni abbiano attinenza con l'insegnamento dato in detta scuola. »

Così espressa la proposta è sembrato all'ufficio centrale che corrisponda più esattamente al pensiero di chi la fece.

**Presidente.** Accetta il signor Senatore Menabrea questa riduzione?

Senatore **Menabrea**. Io non ho difficoltà di accettare la redazione dell'ufficio centrale.

Senatore **Pallavicino-Mossi**. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Pallavicino-Mossi**. Io desiderava di proporre un emendamento all'articolo che abbiamo ultimamente votato, che consisterebbe nel sopprimere le parole *ed altri simili istituti* che offrono un'applicazione assai lata contro lo spirito del voto testè emesso.

*Voci varie.* È troppo tardi.

*Voci.* È votato.

**Presidente.** Sono state votate le parole e simili *istituti*.

Gli emendamenti che furono proposti, sono aggiunte, e queste, a termini del regolamento, si possono sempre proporre anche dopo agli articoli votati per fare parte di essi; ma per la parte già votata non si può tornare sopra.

Senatore **Pallavicino-Mossi**. Allora m'astengo dal fare la mia proposta.

**Presidente.** Metto ai voti il paragrafo che prende il numero 5 e si collocherà tra il 4 ed il 5 attuale.

Sarà il numero 6 proposto d'accordo dall'ufficio centrale e dal signor Senatore Menabrea.

« D'un impiego di pubblico insegnante in una scuola di ingegneri con altro impiego le cui funzioni abbiano attinenza coll'insegnamento dato in detta scuola. »

Chi approva questo § di aggiunta voglia alzarsi.

(Approvato)

C'è ancora l'ultima parte di questo articolo concepita in questi termini:

« La disposizione del § 4 non è applicabile ai medici militari in attività di servizio od in disponibilità. »

Se non si domanda la parola, metto ai voti questa parte.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

• Metto ai voti l'intero articolo 2 colle modificazioni state introdotte e approvate.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato).

Ora viene l'articolo ultimo di questo progetto di legge il quale nel progetto dell'ufficio centrale sarebbe in questi termini:

#### Art. 24.

« La presente legge andrà in vigore il 1 luglio 1862

« Però essa non avrà effetto, quanto agli insegnanti, se non dall'epoca in cui avranno termine gli *annuali* corsi da loro dettati. »

Il signor Senatore Lauzi propone un emendamento a questo articolo in questi termini:

« La presente legge andrà in vigore il 1 ottobre 1862. »

**Ministro dell'Istruzione Pubblica.** Domando la parola.

**Presidente.** Il signor Ministro dell'istruzione pubblica ha la parola.

**Ministro dell'Istruzione Pubblica.** Volevo pregare l'ufficio centrale, come mi permisi di pregarlo ieri, di voler introdurre una modificazione per la quale mi pareva convenisse di cambiare quest'epoca, e dire, invece dal 1 luglio 1862, dal 1 gennaio 1863.

Senza ripetere qui ora gli argomenti ieri adottati è certo che questa disposizione alleggerisce in gran parte gli aggravii che questa legge può arrecare, e rimedia certamente a quegli altri ai quali alludeva l'onorevole Senatore Castelli parlando dei corsi annuali e biennali.

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. Domando la parola.

**Presidente**. Siccome il signor Senatore Lauzi desidera dare schiarimenti sulla proposta del suo emendamento, credo opportuno di dargli la parola prima che al Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. Di buon grado l'ufficio centrale accoglie la proposta del signor Ministro dell'istruzione pubblica, come già ieri ebbi a dichiarare.

**Presidente**. La parola è al signor Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi**. Come premessa alle poche cose che, secondo il mio costume, dirò al Senato, osserverò come la decisione che il Senato prese ieri sull'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Edoardo Castelli stabilisce già che lo scopo di questa ultima disposizione relativamente agli insegnanti non si applica che ad un anno scolastico, ad un corso annuale.

Questa è cosa stabilita.

Prendendo dunque le mosse da questa decisione del Senato, io ho proposto il mio emendamento, perchè mi pare che proponendo l'attivazione della legge per un'epoca nella quale tutti i corsi scolastici dell'anno corrente saranno finiti, e non saranno ancora cominciati quelli dell'anno venturo, non sia più il caso di preoccuparsi in modo particolare della classe degli insegnanti.

L'epoca che io ho indicato si presta a tutte le esigenze della legge. Ieri si è osservato che questa legge non potrebbe essere promulgata probabilmente che verso il principio di luglio. La legge stabilisce che entro un mese dalla sua pubblicazione tutti quelli che si trovano in circostanze di cumuli vietati dalla presente legge devono dichiarare per quale funzione non cumulabile desiderano optare. In mancanza di opzione entro questo mese, la legge stabilisce una presunzione per la quale si ritenga tacitamente optata piuttosto l'una che l'altra delle funzioni che prima erano cumulate. Se dunque la legge è pubblicata al principio di luglio, al principio di agosto si saprà precisamente quali insegnanti preferiscano di conservare la cattedra, o di conservare un'altra funzione che per la legge diventa non più cumulabile. Io credo che questi casi saranno rarissimi, giacchè credo che per gli insegnanti le eccezioni giustamente introdotte nella legge a loro favore contro il rigore del cumulo, comprendano pressochè la totalità di quelle funzioni che possano per avventura spettare a persone appartenenti al corpo insegnante.

Comunque sia, se il professore opterà o sarà presunto optare per la cattedra non nasceranno quei dissesti che ieri erano saviamente accennati dall'onorevole Senatore Castelli. Se il professore non opterà per la cattedra, o sarà presunto non optare per la cattedra, la cattedra rimarrà vacante, e dal principio di agosto al principio di ottobre il Governo potrà provvedere in modo stabile o provvisorio a che l'insegnamento non rimanga vacante.

Con questo metodo dunque si schiverebbero tutti gli inconvenienti che ieri si temevano, e si otterrebbe di attivare la legge in uno stesso giorno per tutti gli impiegati, a qualunque categoria appartengano.

Per queste ragioni prego il Senato ad accogliere il mio emendamento.

**Ministro delle Finanze**. Credo che oltre agli argomenti accennati dall'onorevole Senatore Lauzi debba il Senato avere anche in vista alcune altre ragioni.

Convengo benissimo che la disposizione da lui proposta sia, per quel che riguarda i pubblici insegnanti, pressochè equivalente a quella proposta dal mio collega il Ministro della istruzione pubblica e accettata dall'ufficio centrale; imperocchè quella disposizione...

**Presidente**. Sarà opportuno prima domandare al Senato se appoggia l'emendamento proposto dal Senatore Lauzi consistente nelle parole:

« La presente legge andrà in vigore il primo ottobre 1862. »

Chi appoggia questo emendamento si alzi.

(Appoggiato).

La parola è al Ministro delle finanze.

**Ministro delle Finanze**. Lasciando ora stare i professori, bisogna osservare che questa legge comprende disposizioni transitorie, per cui i pubblici funzionari che si trovano colpiti da essa, hanno a scegliere fra gli impieghi da loro tenuti.

Bisogna pensare che per il fatto di questa legge verranno ad essere disponibili parecchi posti; quindi è conveniente lasciare all'amministrazione un certo tempo tra la promulgazione e l'attuazione della medesima.

Non vuoi infatti dimenticare che questa legge era stata presentata al Parlamento al principio della sessione, nel mese di novembre, se non vado errato, e quindi si era detto il primo luglio 1862, pensando che la legge potesse essere approvata dal Parlamento nei primi giorni dell'anno, e che perciò vi fosse presso a poco un semestre per cui gli interessati e l'amministrazione avessero agio di provvedere.

Supponiamo che la legge sia approvata dall'altro ramo del Parlamento nel prossimo giugno; credo che non convenga limitare tanto il tempo che rimane disponibile, sia per gli interessati che per l'amministrazione. Quindi io credo che il Senato possa mostrarsi generoso, e che per conseguenza si debba portare l'esecuzione di questa legge al 1° gennaio 1863.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

**Presidente**. Il Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Volevo osservare al signor Ministro che, se ci sarà qualche difficoltà di provvedere in modo definitivo, si potrà benissimo supplire ad una vacanza di un impiego anche provvisoriamente, e credo che il tempo anche per gli altri impiegati possa essere sufficiente; ma lo scopo principale del mio emendamento è quello di togliere tutte quelle difficoltà delle quali alcuni si preoccupavano relativamente agli insegnanti.

Ora quella difficoltà, cui si accennava, d'interrompere il corso di un professore, se dovesse la legge andare in esecuzione al 1° luglio, si presenterà in egual modo quando si dica che andrà in vigore al 1° gennaio 1863; imperocchè tanto saranno in corso gli insegnamenti al



1 gennaio quanto lo sarebbero al 1 luglio. Per conseguenza sta sempre la ragione per la quale ho proposto il mio emendamento, cioè di togliere di mezzo questo inconveniente. Del resto mi rimetto alla saviezza del Senato.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Di Revel**. Si tratta di sapere se questa legge sia diretta piuttosto ad introdurre ed a sancire un principio, direi morale, oppure se abbia ancora qualche cosa di finanziario.

Dalla discussione che ebbe luogo parmi di rilevare che doppio sia l'oggetto e forse che lo scopo principale della legge sia finanziario anzichè di moralità.

In questo caso io mi trovo nella posizione di dover contrastare col signor Ministro delle finanze in una questione in cui avrei creduto doverlo appoggiare.

Si proponeva che la legge andasse in vigore col primo luglio; riconosco che non può andare in vigore a quell'epoca, e che bisognerà ritardarla; ma dal ritardarla di tre al ritardarla di sei mesi mi pare che vi sia qualche divario. Se questa legge può essere promulgata nel mese di giugno ed anche di luglio, vi ha tempo per quelli che trovansi nella condizione di optare di deidersi piuttosto per l'uno che per l'altro degli impieghi che occupano, ed intanto la finanza avrà avuto un beneficio di un quarto sulla differenza che vi debbe essere tra l'uno e l'altro termine.

Dirò di più: l'imbarazzo in cui possa trovarsi l'amministrazione di disporre degli impieghi che per effetto di questa legge debbono essere disgiunti, io credo che non sarà che nella scelta, non certamente nella quantità delle domande; conseguentemente io credo che, sia pel rispetto accennato dall'onorevole Lauzi, in quanto che parte da una data in cui i corsi dell'istruzione sono sospesi e può provvedersi prima che l'istruzione sia ripresa, sia pel rispetto finanziario che si affretta di tre mesi l'esecuzione della legge, dover appoggiare la proposta dell'onorevole Senatore Lauzi.

**Ministro delle Finanze**. Domando la parola.

**Presidente**. Il signor Ministro ha la parola.

**Ministro delle Finanze**. Sono dolente di dover importunare troppo sovente il Senato; ma avendo il senatore Di Revel accennato ad un argomento finanziario, mi pare non dover tacere.

È evidente che questa legge non può produrre una grande variazione nelle questioni nostre finanziarie: certo un'influeza l'avrà, ma quando vi sono certi posti che debbono essere affidati a due diversi funzionari, io non veggo come, in fin dei conti, vi abbia ad essere un grande risparmio, se, p. e., un posto sia piuttosto affidato ad uno che a due.

Parrebbe a prima giunta che la legge dei cumuli permettesse all'amministrazione qualche risparmio, imperocchè quando ci è cumulo, vi è riduzione sopra gli stipendi allorquando eccedono una certa somma; ma in fatti non c'è nè puoto nè poco vantaggio per le fi-

nanze, giacchè una persona sola solitamente non può fare che un mestiere, e quando è incaricata di farne due, lascia a desiderare e nell'uno e nell'altro; in guisa che si è obbligati a supplirla più o meno negli incarichi che ha con altre persone che bisogna retribuire, per cui il definitivo risultato sarebbe quasi un aggravio alle finanze.

Ad ogni modo io non veggo in questo argomento una questione finanziaria di qualche importanza, chè altrimenti non proporrei io, Ministro delle finanze, che la legge dovesse aver effetto piuttosto al 1° ottobre che al 1° gennaio 1863.

Venendo poi all'argomento addotto dall'onorevole Senatore Lauzi, io credo che se si vota l'articolo qual è stato proposto dall'ufficio centrale, l'inconveniente, al quale egli accenna, sparisce intieramente. Egli, mi pare, ha creduto che, se la legge va in vigore al 1° gennaio 1863, i professori che per la legge anteriore potevano avere altri impieghi e l'incarico di un insegnamento, abbiano a sospendere quest'ultimo immediatamente, o si debbano per conseguenza cercare altri professori i quali proseguano il corso dal punto in cui fu lasciato dal loro predecessore. Ora, l'articolo com'è proposto dall'ufficio centrale, para intieramente all'inconveniente, imperocchè esso dice: « però essa legge non avrà effetto quanto agli insegnanti se non dall'epoca in cui avranno termine gli annuali corsi da loro dati. » Per conseguenza se i corsi del loro insegnamento hanno termine a maggio, giugno, settembre ed anche a dicembre, la legge non andrà per loro in vigore che a maggio o giugno, e via dicendo.

Io non vedo quindi l'inconveniente accennato dall'onorevole Senatore Lauzi, come non vedo i vantaggi cui alludeva l'onorevole Senatore Di Revel, e credo che torni più utile realmente adottare la proposta indicata dall'ufficio centrale e dal mio collega il Ministro dell'istruzione pubblica; imperocchè, ripeto, conviene lasciare un certo tempo a quelli che sono colpiti da questa legge e all'amministrazione. L'onorevole Senatore Di Revel crede che sia reso più facile il compito dell'amministrazione per la molteplicità degli accorrenti a coprire i posti che rimarranno vacanti; per certo andrebbe errato chi si fosse in questa facilitazione, perchè non vi è nulla che più impieci che lo aver da esaminare i titoli di una caterva di postulanti, e scegliere fra essi con maturità di giudizio.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola il signor Senatore Farina.

Senatore **Farina**. Dirò poche cose su questo argomento che molto già è stato detto, ed intendo di non considerare la legge sotto l'aspetto finanziario che non mi pare abbia alcuna importanza a tal riguardo. Io la considero sotto l'aspetto del servizio dell'istruzione pubblica, e pongo questo dilemma: o si crede che la legge sia buona e si deve mandare ad effetto più presto che si può, o si crede che sia cattiva ed allora si respinga.

Se è buona, quando si ammette un termine suffi-

ciente per applicarla, perchè non la accetteremo? Si dice: mancherà il tempo per poter fare le molte scelte. Ma non lo credo, perchè fra il mese di luglio e quello di ottobre parmi non mancherà il tempo per poter fare le non molte scelte; e poichè, come diceva l'onorevole Senatore Lauzi, le eccezioni che si sono introdotte nella legge comprendono per la massima parte tutti i casi relativi alla pubblica istruzione, se la legge è buona, conviene che possa andare in esecuzione col prossimo anno scolastico.

E quindi non posso a meno di appoggiare l'emendamento dell'onorevole Lauzi.

**Presidente.** Metto ai voti l'emendamento Lauzi all'articolo ultimo concepito in questi termini: « La presente legge andrà in vigore il primo ottobre 1862. »

Chi approva sorga.

(Approvato)

Senatore **Menabrea.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Menabrea.** Credo conveniente di proporre un'aggiunta all'articolo 4 della presente legge.

**Presidente.** Permetta che prima legga l'articolo ultimo che prenderà il numero di 20.

« La presente legge andrà in vigore il 1° ottobre 1862.

« Però essa non avrà effetto, quanto agli insegnanti, se non dall'epoca in cui avranno termine gli annuali corsi da loro dettati. »

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** Dopo che il Senato ha accolto l'emendamento Lauzi mi pare divenuto inutile l'alinea di quest'articolo in quanto che era coordinato con una disposizione che stabiliva l'esecuzione della legge al primo di luglio. Esso avrebbe egualmente avuto una ragione di esistere quando si fosse differita l'esecuzione della legge al primo gennaio 1863; ma ora che questa è fissata ad una epoca in cui sono terminati i corsi annuali degli insegnanti, pare che si possa prescindere da questa disposizione; quindi l'Ufficio ne propone la soppressione.

**Presidente.** Trattandosi di un'aggiunta che era stata proposta dall'ufficio centrale, non sarà più il caso, ove non sorga altra osservazione, di metterla ai voti poichè l'ufficio centrale l'abbandona.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Volevo dire che l'emendamento mio abbracciando l'intero articolo 24 io intendeva sostituirlo non alla sola prima parte dell'articolo, ma a tutto.

**Presidente.** Essendo abbandonata dall'ufficio centrale la sua aggiunta, è inteso che l'emendamento del Senatore Lauzi formerà l'art. 20 della legge.

Il Senatore **Menabrea** ha la parola.

Senatore **Menabrea.** Prima che si venga alla votazione della legge credo necessario di proporre al Senato un'aggiunta all'articolo 4, il quale è concepito in questi termini: « Non sarà considerata come nuovo impiego

la qualità di membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione. »

Posteriormente alla presentazione di questa legge fu emanato un Decreto regio in data del 16 marzo scorso, che istituisce un Consiglio superiore per gli istituti superiori di istruzione ed educazione militare.

L'articolo 2 di questo decreto porta che la composizione del Consiglio sarà la seguente:

Un Ufficiale generale, Presidente,  
Sette Ufficiali generali, Membri,  
Un Dottore collegiato in matematica,  
Un Dottore collegiato in belle lettere,  
Un Maggiore,  
Un Capitano.

Quindi all'articolo 4 è detto:

« Durano in ufficio tre anni e potranno essere confermati. Essi avranno un soprassoldo di lire mille ciascuno annue. Questo soprassoldo non si estende che ai dottori collegiati di matematica e di belle lettere. »

Io vorrei perciò che si facesse un'aggiunta all'art. 4, affinchè sia permesso ai dottori collegiati, che alcune volte possono anche essere professori dell'Università, il cumulo di questo insegnamento con quello che è portato dall'articolo 4 del predetto decreto. In conseguenza proporrei di aggiungere al fine dell'art. 4 dopo le parole: *la qualità di membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione, anche quelle: o d'istituti d'istruzione ed educazione militare.*

Senatore **Vigliani, Relatore.** Se il signor Presidente vuole interrogare il Senato se appoggia questo emendamento...

**Presidente.** Domando all'ufficio centrale se accetta quest'emendamento, perchè quando ciò sia, non è più necessario che io interroghi il Senato se lo appoggia.

Senatore **Vigliani, Relatore.** L'ufficio centrale accetta tale emendamento per una ragione molto semplice, e questa è che la condizione di membro del Consiglio superiore per gli istituti d'istruzione ed educazione militare è perfettamente consimile a quella di membro del Consiglio superiore d'istruzione civile.

Se nella legge non si è fatta menzione del Consiglio che riguarda l'istruzione militare, si è che, come fu notato opportunamente dall'onorevole Senatore **Menabrea**, la data del Decreto reale che lo ha costituito è recente, e posteriore alla presentazione della presente legge. Perciò se l'ufficio centrale ne avesse avuto conoscenza allorchè la esaminava, certamente si sarebbe fatto carico di comprenderlo nell'art. 4, ed ora che viene informato della esistenza di questo provvedimento, non può non ravvisare esservi una ragione sufficiente per equiparare i membri del Consiglio superiore per l'istruzione militare, a quelli del Consiglio superiore per l'istruzione comune. Quindi l'ufficio centrale aderisce a che sia inserita nell'art. 4 l'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore **Menabrea**.

**Presidente.** Se non si domanda la parola metto ai voti l'aggiunta proposta dal Senatore **Menabrea**.

Chi lo approva sorga.  
(Approvato).

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. Nell'articolo 23 leggo le parole: *Nulla sarà innovato circa i cumuli degli impieghi: e ciò fino all'attivazione delle leggi sulla parificazione degli stipendi.*

Io prendo occasione da queste ultime parole e mi permetto di pregare l'onorevole signor Ministro delle finanze anzi tutto il Ministero, a voler affrettare il più che sia possibile la parificazione degli stipendi, ed anche quella delle pensioni di riposo.

Una tale parificazione è voluta per ragioni politiche e per ragioni di giustizia.

Per ragioni politiche, come misura di unificazione: per ragioni di giustizia, perchè è giusto che gl'impiegati dello stesso Regno siano trattati con uguale misura e abbiano uguali diritti, qualunque sia la provincia a cui appartengano. Io sono persuaso che l'onorevole signor Ministro delle finanze e tutti i suoi colleghi vorranno accogliere favorevolmente la preghiera che io mi sono permesso di indirizzar loro, che si affretti il più presto che sarà possibile la parificazione degli stipendi, e delle pensioni di riposo degli impiegati del Regno.

**Ministro delle Finanze**. Io credo che il Senato avrà notato, che sia il Ministero precedente, sia l'attuale, ogni volta che si procede all'unificazione di qualche ramo di amministrazione, ha ben cura di parificare la condizione degli impiegati. Per verità non saprei come si potrebbe procedere altrimenti, e parificare le condizioni, dirò, totali dello stipendio goduto dagli impiegati senza che si proceda all'unificazione dell'amministrazione a cui spettano, evitando un lavoro difficile, e dirò anzi, inutile.

Per conseguenza a misura che si va innanzi nell'unificazione o per mezzo di decreto reale allorchè si tratta di materia dipendente dal potere esecutivo, o per mezzo di legge a cui il Parlamento dà la sua sanzione quando si tratta di materie dipendenti dal potere legislativo, sempre si ha cura di unificare anche ciò che ha tratto alla posizione dell'impiegato.

Quanto alle pensioni debbo dire che ho incaricato alcuno fra gli impiegati dipendenti dal Ministero delle finanze di preparare un progetto di legge sopra questo argomento; ma la cosa non essendo di lieve momento, non potrei essere in grado di prendere un impegno di presentarlo così presto, dovendosi provvedere non solo per l'avvenire, ma eziandio pel presente.

**Presidente**. Si passerà allo squittinio segreto. Prego i signori Senatori di avvertire che immediatamente dopo si intraprenderà la discussione sul progetto di legge per la privativa dei sali e tabacchi.

(Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** fa l'appello nominale).

Risultato dello squittinio:

Numero dei votanti . . .	82
Voti favorevoli . . .	76
Voti contrarii . . .	6

(Il Senato approva).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
PER LA PRIVATIVA DEI SALI E TABACCHI.

(V. atti del Senato N. 138).

**Presidente**. Si passa ora alla discussione del progetto di legge sulla privativa dei sali e tabacchi.

Trattandosi di un progetto di legge che è alquanto lungo, credo che il Senato stimerà che si prescinda dal darne lettura, e permetterà che si apra immediatamente la discussione generale.

Senatore **Audiffredi**. Domando la parola.

**Presidente**. La parola è al Senatore Audiffredi.

Senatore **Audiffredi**. Vedo, che l'ufficio centrale ha proposto una restrizione alla libera coltivazione del tabacco, che era portata dal progetto di legge mandato dalla Camera dei Deputati; ma questa restrizione non sembra sufficiente dove essa lascia al Ministro delle finanze la facoltà di designare i luoghi adatti alla coltivazione del tabacco...

**Presidente**. Permetta signor Senatore: siamo nella discussione di principii generali, non in quella relativa alla disposizione dei singoli articoli; faccio avvertire ciò affinchè non s'intralci nella discussione generale la discussione particolare.

Senatore **Audiffredi**. Mi pare che si tratti della generalità della discussione della legge, perchè l'importanza di mettere l'imposta sul tabacco intacca il principio fondamentale della legge, così che mi pare che questa restrizione non tolga la facilità del contrabbando.

Vogliamo noi che questa legge frutti al tesoro? in questo caso, io credo che debbano mettersi restrizioni maggiori. Prevediamo che tutte le province domanderanno al Ministro delle finanze l'autorizzazione per la coltivazione del tabacco, ed il Ministro delle finanze non avrà un limite per concedere a questa, e negare a quella, di specificare i termini in cui la coltivazione del tabacco è adatta.

La coltivazione del tabacco varia grandemente di prodotto e di qualità, come mai il Ministro delle finanze potrà avere in mente tutte le condizioni diverse dei terreni?

Ammettendo l'emendamento dell'ufficio centrale si verrà gradatamente alla libera coltivazione del tabacco.

**Presidente**. Siccome le sue osservazioni si riferiscono all'art. 3, dove si parla delle coltivazioni del tabacco, potrebbe riservarle quando si verrà alla discussione di questo articolo.

Senatore **Audiffredi**. Ciò che ho detto si applica alla generalità, ma credo sarà anche benissimo adatto all'art. 3.

**Presidente.** Se più non si domanda la parola, interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi vuol chiudere la discussione generale sorge.  
(La discussione generale è chiusa).

**Art. 1.**

« La fabbricazione dei tabacchi, la estrazione del sale dall'acqua del mare, dalle sorgenti saline e dalle miniere, e la importazione e lo spaccio dei tabacchi e del sale sono riservati allo Stato. »

(Approvato).

**Art. 2.**

« La fabbricazione e la vendita del sale continueranno ad essere libere nelle isole dove presentemente non sono soggette a privativa.

« Le saline del continente, dove la fabbricazione si fa dai privati, continueranno provvisoriamente ad essere sottoposte ai regolamenti in vigore. »

(Approvato).

**Art. 3.**

*Coltivazione di tabacco.*

« La coltivazione del tabacco è libera, sotto l'obbligo ai privati di denunciare preventivamente il numero delle piante che intendono coltivare, e sotto condizione di cederle al Governo al prezzo dal medesimo determinato prima della raccolta, ovvero destinarle col di lui assenso alla esportazione.

« Sarà imposta una piccola tassa proporzionale alla estensione coltivata per coprire le spese di sorveglianza. »

A quest'articolo l'ufficio centrale contrappone un emendamento complessivo di tutto l'articolo nei termini seguenti:

**Art. 3.**

« Il Ministro di finanza determina ogni anno i siti opportuni alla coltivazione del tabacco, ed il numero delle piante che si potranno coltivare per l'approvvigionamento delle fabbriche del Governo, e per la esportazione all'estero, stabilisce pure il prezzo dei tabacchi della ventura raccolta destinata per l'approvvigionamento delle fabbriche.

« La spesa occorrente per la sorveglianza della coltivazione del tabacco, permessa ai privati, sarà sopportata da questi in proporzione della superficie di terreno destinato a tale uso. »

Senatore **Audiffredi.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Audiffredi.

Senatore **Audiffredi.** Molti Deputati avevano espresso il desiderio che non sarebbero stati rincreasevoli che questo articolo fosse stato soppresso dal Senato. Io quindi propongo la soppressione di quest'art. 3.

Senatore **Di Revel.** Domando la parola.

**Presidente.** Il Senatore Di Revel ha la parola.

Senatore **Di Revel.** Io assentirei pienamente nel principio messo avanti dall'onorevole proponente. Volendo mantenere un monopolio per una necessità urgentissima, stringentissima delle finanze, bisogna pure volerne tutte le conseguenze e non bisogna cercare con un modo indiretto di contraddire a quello scopo cui si mira coll'istituzione del monopolio.

Il monopolio del sale e quello del tabacco non possono essere scusati se non da una grave necessità dello Stato; ora se le condizioni nostre siano tali che noi possiamo abbandonare questo monopolio, e ricercare con altri mezzi il modo di risarcire le finanze, ella è una questione che non val la pena di discutere poichè egli è impossibile che si possa ricavar in un altro modo danaro che frutti netto tanta somma qual è quella che frutta la privativa del sale e tabacco; quindi per me è della maggior evidenza o necessità il monopolio del sale e del tabacco.

Rispetto al sale le disposizioni che la legge porta sono assolute; essa interdice assolutamente il commercio e la fabbricazione del sale, tollera soltanto l'estrazione del sale in quei siti ove per certe specialità la cosa è stata tollerata.

Ugual misura non è data rispetto alla coltivazione del tabacco; e qui mi pare che si cade in contraddizione poichè mentre dall'un canto si determina che vi sarà monopolio del tabacco, dall'altro si apre una via a contraddire questo monopolio col dare cioè al Ministro delle finanze la facoltà di permettere la coltivazione del tabacco in quelle certe località che si crederanno più opportune.

Per qual ragione voi cercate di svolgere un'industria una produzione, della quale volete avere voi solo il monopolio? Perchè avete bisogno di rifornire la rendita dello Stato.

Io avrei capito che per un principio di equità, di certi diritti acquisiti si fosse tollerata la coltivazione del tabacco là, ove questa industria già era per modo di dire stabilita, là ove il togliere questa facoltà colpisce interessi, cioè porta una perturbazione nelle condizioni delle persone, negli affidamenti, nelle abitudini; ma allargare questo limite, dare al Governo la facoltà di autorizzare la coltivazione del tabacco in quei siti, in cui finora forse non vi sarà mai stata, io non so realmente vedere come questo possa confarsi colla necessità di mantenere il monopolio del tabacco.

E vaglia il vero, questo monopolio nel bilancio del 1862 non è valutato che per 64 milioni, mentre noi vediamo in un paese a noi vicino, dove esso esiste e dove se vi ha coltivazione, è però ristretta a certe località circondate da infinite cautele, noi vediamo, dico, che questo prodotto è immensamente superiore.

In Francia il prodotto dei tabacchi, secondo le ultime statistiche, ascende a circa 215 milioni annui; ragguagliate questa somma in ragion di popolazione, e vi dà circa sei lire per testa di prodotto sul tabacco.

Ora se voi circondaste il monopolio del tabacco di

quelle istesse cautele che esistono in Francia, ed esso dovesse in Italia fruttare quanto frutta in Francia sulla base di 20 milioni di consumatori (poichè io escludo quella parte in cui il monopolio non sarà stabilito) sarebbero 112, anzi 120 milioni che esso dovrebbe produrre.

Ora domando io se quando si ha una prospettiva, mercè cui noi possiamo raggiungere se non 120, almeno 100 milioni, dovremo per un principio, non so se unitario o di economia pubblica nel senso di aumentare la produzione, compromettere un balzello di tanta entità.

Mi si dirà che non è libera la fabbricazione; che il Ministro delle finanze deve in ogni anno determinare i siti opportuni per la coltura del tabacco, il numero delle piante; che i coltivatori dovranno sottostare alle spese per la vigilanza di siffatta coltivazione; ma io risponderò che per quanta vigilanza si voglia introdurre quando il Ministro avrà questa facoltà, io non so come vorrà fare per non cedere alle tante istanze, che gli verranno mosse ora da questa, ora da quella provincia, ed anche da tutte per avere cotale coltivazione.

Quand'essa poi, invece di essere ristretta in certe determinate e poche località, venga estesa nell'universalità delle province, evidentemente il monopolio cessa di essere tale, e si introduce, si infila nel pubblico l'uso di quei tabacchi, che non han pagato il diritto a cui van soggetti i tabacchi distribuiti dall'Amministrazione.

Io, nell'ufficio centrale, non mi son voluto scostare dall'opinione dei miei colleghi, e non l'ho voluto fare anche per certe considerazioni di non ispingere certe idee, certe volontà oltre certi confini che possono essere esagerati; ma lo dichiaro ora francamente che se avessi piena libertà di dare il mio voto su questo schema di legge, abolirei ogni coltivazione di tabacco all'interno, riservata solo in termini stretti la coltivazione in quei siti che l'ebbero per il passato, e mi vorrei circondare di tante cautele piuttosto per iscoraggiarla anzichè incoraggiarla.

Se noi ci trovassimo in condizioni che non potessimo trarre altro frutto dalle nostre terre che colla coltivazione del tabacco, io direi francamente: abolite il monopolio dei tabacchi e lasciate che queste terre forniscano i tabacchi là dove non se ne producono.

Ma quando abbiamo un suolo così fertile, così atto a tante produzioni come quello dell'Italia nostra, non veggio ragione, a fronte delle gravi e stringenti necessità dello Stato, che si allarghi una coltivazione la quale verrà direttamente ad impingere nello scopo che si ebbe in mira, quello cioè di costituire a favore dello Stato un beneficio, una rendita molto produttiva, rendita poi che si basa sopra un oggetto non di prima necessità, ma piuttosto di voluttà, e che appunto perchè è oggetto di voluttà va ogni giorno più estendendosi, tanto che si riconosce che altrove, dove è ben esercito, frutta redditi veramente trascendenti.

Io quindi deploro di trovarmi nella condizione di non

potere, e di non credere di dover spingere la cosa a far prevalere questa opinione, che per quanto a me credo sia quella che dovrebbe condurre le cose al segno di ricavare dal monopolio del tabacco una rendita che ci porrebbe in posizione di sostare forse dal mettere od aggravare qualche altra imposta poichè (non giova nascondere) noi versiamo in condizione di doverne mettere molte e gravose se vogliamo che le rendite siano in ragione colle spese.

Ripeto che non fo una proposta di sopprimere questo articolo, ma mi duole che il Governo non siasi esso medesimo posto nella condizione di farla quando forse l'avrebbe ottenuta.

A questo punto le cose trovansi così pregiudicate, che io mi associo ben volentieri all'opinione espressa dall'ufficio centrale, cioè di accettare l'articolo quale è modificato, il quale non toglie ma modera la libertà della coltivazione del tabacco.

**Ministro del Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** È incontestabile che il partito il più netto e più semplice che si potrebbe prendere in questa questione, sarebbe di abolire interamente la coltivazione del tabacco nell'interno del Regno, il che parrebbe anche conforme ai principii ed all'andamento di una buona amministrazione; ma vuoi tener conto delle condizioni in cui versiamo.

Capirei perfettamente che si dicesse che la coltivazione del tabacco è interamente proibita, e capirei pure benissimo che allora le finanze ne trarrebbero un vantaggio in questo senso, che almeno il contrabbando interno nasciute per la coltivazione illegale, sarebbe evitato molto più facilmente che non lo possa essere con una permissione di coltivazione, ma neppure l'onorevole Senatore Di Revel ha il coraggio di proporre questo partito nelle circostanze attuali.

Egli troverebbe opportuno che si tollerasse la coltivazione del tabacco dove c'è, ma non fosse permesso al Governo, nè al Ministro delle finanze, nè ad altri di consentire la coltivazione al di fuori dei terreni di quelle province nelle quali questa coltivazione è oggi attivata.

Ora perchè il Senato possa ben avere conoscenza della questione converrà ricordare che la coltivazione del tabacco è permessa nella Sardegna. Converrà rammentare che nella Sicilia, dove oggi la coltivazione è interamente libera, quando anche si venisse ad estendere la privativa del tabacco, tutelandone la coltivazione con tutte quelle norme e sorveglianze che si riscontrano nei paesi dove è ammessa, tuttavia anche là troveremmo larghe estensioni di terreno impiegate nella coltivazione del tabacco. L'abbiamo quindi nel Napoletano in parecchi punti; l'abbiamo nel Beneventano, nelle Marche, nell'Umbria.

Vede dunque il Senato che non è piccola la serie di province italiane nelle quali la coltivazione del tabacco è attualmente tollerata.

Per certo la produzione non è molto cospicua rispetto al consumo: il tabacco prodotto in quei paesi non eccede il decimo di quello che si consuma attualmente; ma tuttavia non si può negare, ripeto, che questa coltivazione sia estesa sopra parte non piccola del regno.

Ora quando noi adottassimo il temperamento, a cui alludeva l'onorevole Senatore Di Revel ne avremo noi un grande guadagno? Io non lo credo punto. Questa coltivazione è discretamente disseminata in parecchi punti, in guisa che facilmente si può aver seme di tabacco, per cui nelle adiacenze dei terreni ai quali si limiterà la coltivazione si potrebbe far frode per qualche piccola coltivazione.

La metà dell'Italia è più o meno cosparsa di centri di coltivazione di tabacco: anzi se ci si aggiungono le isole possiamo dire più che la metà.

A fronte di ciò io penso che sia dovere dell'Amministrazione l'andare molto a rilente nel permettere che nuovi centri di coltivazione di tabacco s'impiantino; e l'Amministrazione veglierà diligentemente acciò in quelli che esistono non abbia luogo la frode.

Ma col voler proporre che in tutte le altre parti del Regno non si faccia coltivazione alcuna, e la si lasci solo in quei tali punti che ho testè indicati, vi sarebbe egli realmente un vantaggio grande?

Non creda il Senato che io intenda farmi difensore del sistema della estensione della coltivazione del tabacco: io anzi ben volontieri entrerei nella via accennata dall'onorevole Senatore Di Revel.

Ma siccome bisogna pure tener conto di tante opinioni, di tanti modi di vedere questa questione, egli è pure bene ridurre al loro vero valore le obiezioni che si fanno.

Si muove in primo luogo la obiezione dell'uguaglianza dei diritti.

Si dice: se tal coltivazione è tollerata in certi punti, perchè, offrendosi da noi eguali guarentigie all'Amministrazione, offrendosi eguali mezzi di sorveglianza, non ci volete in modo alcuno permettere che anche da noi si attenda a questa speciale coltivazione?

Inoltre ci ha qualcuno che crede potersi tentare con frutto in alcune parti del Regno la coltivazione di certe specie di tabacco più forti di quelle che si coltivano nelle parti più meridionali.

Vede adunque il Senato che anche questa è una buona ragione perchè si cercherebbe di produrre in paese il tabacco in maggior quantità sia per alimentare coi prodotti del nostro suolo le nostre manifatture sia anche per la esportazione. Quindi io credo che non vi sia gran differenza dal temperamento a cui accennava, piuttosto per scarico di coscienza, l'onorevole Senatore Di Revel che per fare, come diceva, una proposta, essendo egli troppo ben penetrato della varietà di opinioni che si hanno sopra questo argomento, come pure del modo in cui la questione è pregiudicata per fatto del Ministero precedente, per fatto del Ministero attuale (ac-

facio sincera confessione), per il fatto infine dell'altro ramo del Parlamento che se ne è occupato.

Credo anzi che un temperamento il quale dica: sia lasciata la coltivazione laddove è, come quello che oggi è proposto molto saviamente dall'ufficio, che lasci l'amministrazione giudice dei siti opportuni alla coltivazione del tabacco, del numero delle piante che si possono coltivare, sia più vantaggioso, imperocchè si avrà mezzo di esaminare alcune delle coltivazioni di tabacco che attualmente si fanno e che forse non si possono sorvegliare con molta convenienza.

Mi basterà, per far edotto il Senato della disparità di circostanza di questa coltivazione, l'indicare la differenza che vi è nella spesa di sorveglianza nei vari punti. Così per esempio in Sardegna la spesa di sorveglianza si valuta di circa il 7 per cento del valore delle foglie del tabacco; nel napoletano si valuta essere circa del 3 1/2 per cento, nelle Marche del 20 per cento, nell'Umbria del 3 1/2 per cento.

Ben scorge il Senato che qui si ha a sorvegliare non solo nei siti in cui si possa tollerare che si impianti la coltivazione del tabacco; ma ben ancora in quelli in cui oggi è attuata, quindi credo che tra le due proposte veramente meglio convenga adottare quella che fa saviamente l'ufficio centrale.

Intendo molto bene quanto sia doloroso per le finanze il vedere che un ramo così importante della pubblica rendita non rechi quel prodotto che il paragone degli altri paesi e anche dirò la conoscenza del consumo del paese nostro ci farebbe aspettare. Ma io sono d'avviso che questo divario derivi da più circostanze; prima di tutto i prezzi non sono gli stessi nel paese a cui alludeva l'onorevole Di Revel e nel nostro. Non ignora alcuno, per esempio, come i tabacchi da fumo si paghino in Francia assai più che presso di noi. Oltre a ciò, debbo dire, che una parte non piccola di questa differenza di prodotto è dovuta ed alla minore agiatezza per cui meno si consuma di questa merce di lusso ed al contrabbando il quale in un paese il quale ha i confini così lati come ha il nostro Regno sarà sempre assai più sviluppato che non lo sia in Francia.

Io credo quindi che possa il Senato, stante le circostanze in cui ci troviamo, adottare senza scrupolo il partito proposto dall'ufficio centrale.

E qui non è da tacere che è pur d'uopo tener conto dell'impegno che il Governo ha preso in forza di un ordine del giorno stato votato dall'altro ramo del Parlamento.

Egli si è obbligato a studiare se alla privativa dei tabacchi non si possa dare un'altra forma, per esempio mettendo semplicemente un dazio sull'entrata dei tabacchi, o un'imposta sui terreni addetti alla coltivazione dei medesimi, ovvero mettendo semplicemente un dazio vietando assolutamente la coltivazione del tabacco nel regno.

Per tutte queste ragioni, il Senato, ripeto, dovrebbe adottare la proposta dell'ufficio centrale.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola il Senatore **Farina**.

Senatore **Farina**. Dacchè il signor Ministro delle finanze e l'ufficio centrale sono d'accordo di accettare questo emendamento, dovrà sembrare superfluo quasi che io prenda la parola per dire cosa penso in proposito, mentre ciò servirà a niente (*librità*). Tuttavia sonovi verità così evidenti che con esito felice od infelice conviene che sieno dette.

Il sistema di questa legge è tale che si può senza tema di essere criticati chiamare un sistema ibrido, un sistema contraddittorio.

Libertà e monopolio sono assolutamente incompatibili. Si sono voluti mettere insieme; e qual ragione si dà per questo?

Si dice: bisogna rispettare la libertà! Ma allora non parliamo più di monopolio. . . . Ma vogliamo, si dirà, rispettare la libertà, lasciando sussistere la coltivazione del tabacco ove già è in uso. . . . Stà bene; ma se volete rispettare la libertà, rispettateela dappertutto.

Qual differenza farete fra i cittadini che avranno il privilegio di coltivare il tabacco e quelli che non lo avranno?

Come rimpetto ai colpiti dalla proibizione mostrerete di avere adempito alla disposizione dello Statuto secondo la quale tutti sono eguali davanti la legge?

Ecco a quali contraddizioni assurde mena il partir da principii contraddittorii ed adottare un sistema di transazioni che non fruttano nè a vantaggio del monopolio nè a vantaggio della libertà.

Per me, confesso che non so capire come si possa dire: coltivate liberamente, ma noi verremo a sorvegliare il numero delle piante, e guai se ne avrete una di più. Se oggi nasce nel mio campicello una piantarella di più di tabacco e che domani non sia attento ad estirparla eccomi in contravvenzione! Ma che razza è questa di libertà? Che bel regalo fate a coloro cui date una libertà vincolata a questo modo!

Io lo ripeto, soltanto un sistema franco ed assoluto credo possa produrre risultati soddisfacenti per le finanze e per la prosperità del paese. Ma col voler combinare i principii del monopolio, si cade in transazioni che traduconsi in vere molestie per i cittadini e che invece di promuovere la prosperità del paese tendono a distruggerla.

Si dice: da noi questa rendita non potrebbe produrre quanto produce in Francia. Sia pure; può essere che circostanze speciali di quel paese più favorito forse, economicamente parlando, del nostro possano far sì, che colà questo ramo d'imposta sia assai più proficuo che da noi. Ma guardate che da noi non rende un 1/4 di quello che rende in Francia, dunque questa diversità non può solo ripetersi dalla diversità delle condizioni economiche dei contribuenti che fra i due paesi non sono poi tanto dispari. Ma si soggiunge che il tabacco prodotto nel paese non giunge al decimo di

quello che vi è consumato. Ma o la facilità d'introdurre nello Stato tabacco di contrabbando, appoggiandosi a questa facoltà di coltivare nello Stato la calcolate voi per niente?

Io credo che non è tanto il danno che apporterà la coltivazione quanto l'inconveniente che apporterà il contrabbando che sarà impossibile di riconoscere e verificare.

Ma si dice: vogliamo su nuove qualità di tabacco fare esperimenti. Ma il Ministero faccia tutti gli esperimenti che vuole; questo non vuol dire che si abbia ad introdurre nella legge una disposizione per cui sia reso assolutamente libero ai cittadini di coltivare tabacco.

Può darsi che in qualche isola più facilmente sorvegliabile e nella quale l'uso della coltivazione del tabacco è già molto esteso, si possa ancora per qualche tempo tollerare questa specie di abuso; ma di estenderlo poi a tutto lo Stato, davvero non ne trovo la necessità.

E qui mi sia concessa qualche osservazione anche sulla natura stessa della coltivazione. Abbiamo sentito come da noi in generale il tabacco non abbia le migliori qualità che si desiderano per la fermentazione e per la vendita. Dunque noi avremo con questa nostra pretesa libertà di coltivazione un genere cattivo o se non assolutamente cattivo, inferiore d'assai di quello che potremmo procurarci in America. Perchè dunque fare dei favori ad una coltivazione che nel nostro paese riuscirà certamente inferiore a quella che non sia altrove? Si dice: faremo degli esperimenti con altre qualità di tabacco, ne otterremo del migliore. Di questi esperimenti fatti o sorvegliati dal Governo, confesso che non mi fido punto nè poco. Io credo che il miglior giudice dell'interesse particolare è l'individuo che percepisce il reddito della cosa, e sono convinto che se quelli che coltivano il tabacco, avessero creduto che vi fosse qualità di tabacco più conveniente lo avrebbero già coltivato senza aspettare l'impulso del Governo.

Ma si dirà che forse costoro possono sperare di avere un vantaggio, e ritirare un prodotto maggiore da questa coltivazione che non da altra. Ma io dico: dovrà lo Stato arrestarsi per questi motivi dal prendere una misura di utilità anzi di necessità generale? Io non lo credo. O il monopolio è una necessità o non lo è, se non lo è, non si può mettere a carico di nessun cittadino, se lo è, si deve francamente mettere a carico di tutti. Non vedo perchè per gli uni si ammetterà la necessità e per gli altri si negherà. Tutti hanno identità di diritti e di circostanze; non vedo perchè uno sarà trattato come il Beniamino, e l'altro come un *souffredouleurs*. Tuttavia io sento vacillarmi il coraggio nel proporre qualche cosa perchè col Ministro che approva questa disposizione, coll'ufficio centrale che l'appoggia io mi resterei solo. Tuttavia la verità è una sola; e convinto come sono di questa verità, non posso a meno di essere coerente a me stesso, e proporre la soppressione di quell'articolo.

Aggiungerò una parola sola relativamente alla pretesa ricchezza che si vorrebbe dedurre per il nostro paese da questa coltivazione.

Il sig. Lincoln in una sua relazione, lungi dal riconoscere vantaggiosa questa coltivazione, dice che è rovinosa persino in America perchè è una delle coltivazioni più depauperanti che si conosca.

Se nel paese del tabacco, dove viene eccellente si è fatta questa osservazione, io credo che tanto più si possa fare da noi.

Aggiungerò un esempio; quando si è introdotto il monopolio del tabacco in altri paesi, in molti di essi esisteva già la coltivazione: essa si venne man mano restringendo finchè si giunse al punto in cui si sentì la necessità di porre tutti i cittadini in circostanze identiche, e di profittare di questo monopolio, che è uno dei più proficui, e cosa si disse?

Si disse: la coltivazione del tabacco è assolutamente proibita.

Può darsi, che ciò facendosi fra noi per alcun tempo qualcheduno gridi: ma questi gridi non durano lungamente, perocchè quando si comprenderà che con altre coltivazioni i proprietari ritraggono dai loro terreni, poco più poco meno quanto rende il tabacco, finiranno per acconciarsi a questa proibizione, la quale darà un grandissimo prodotto allo Stato.

Permettetemi che io vi faccia notare una delle eccellenti qualità di quest'imposta, che forse si verifica in nessun'altra; essa è pressochè totalmente volontaria, non vi ha necessità per nessuno di fumare un sigaro o più, molto meno di fumarne 10 o 15 al giorno come si fa da taluni; per conseguenza questa imposta che è una delle più proficue, come disse l'onorevole Conte di Revel, ha anche il sommo vantaggio di essere volontaria.

Signori, io vi dichiaro, che quando trovo un'imposta di questa natura, lascio da banda tutti quelli, che io chiamerei pregiudizi di principii per attenermi all'eccellenza del risultato; e conseguentemente dacchè vi debbono essere dei monopoli, io credo che quello del tabacco sia il primo che si debba mantenere, e lo si debba mantenere con tutti quei caratteri, che soli lo possono rendere veramente proficuo allo Stato.

Ora, il principale di questi caratteri, consiste nel vietarne la coltivazione nello Stato medesimo, mentre permettendola, diviene pressochè impossibile di constatare i casi di contrabbando, e diventa cosa facilissima la frode alla legge, e resta molto diminuito il prodotto del monopolio stesso in due modi. In primo luogo perchè il tabacco prodotto nell'interno dello Stato viene consumato dai produttori, e da altri; e quindi diminuisce la consumazione di quello fornito al pubblico erario.

In secondo luogo perchè schiude un'immensa facilità alla prevaricazione ed alla frode a danno delle finanze.

Perciò, quantunque con poca speranza di buon esito, io propongo che l'articolo venga soppresso.

Senatore **Di Revel**. Io non posso a meno di fare intero plauso alle parole dell'onorevole Senatore Farina: io divido la sua opinione, e credo, che se fossimo a caso vergine, dovremmo assolutamente interdire la coltivazione del tabacco.

Questo è un monopolio, che dà allo Stato una rendita in somma cospicua e da cui non possiamo prescindere.

Lo stato vende e tassa i suoi tabacchi e cerca tassarli in modo che ne aumenti la consumazione e così ne aumenti il prodotto.

Se fossimo a caso vergine, ripeto, io dividerei pienamente la sua opinione, e mi unirei a lui per proporre la soppressione di questo articolo; ma io ho tenuto conto delle condizioni morali, dirò, in cui la cosa si trova.

Noi abbiamo inteso certe dichiarazioni del Ministero che ci pongono nella condizione di dover cercare un mezzo di transazione a questo riguardo.

Dal momento che il Ministero non ha proposto d'interdire la coltivazione del tabacco, dal momento, che la questione è stata in altro recinto veduta sotto un punto di vista assolutamente diverso da quello che egli ed io la vediamo, mentre io riconosco la giustizia del principio messo avanti dal preopinante, che cioè non vi sono che due sistemi assoluti, o libertà o monopolio, credo che necessità o convenienza richiegga di venire a qualche cosa che non è assolutamente una transazione, ma è cosa che fino ad un certo punto tende a conciliare opinioni diverse e così disparate fra esse.

Io non credo però che si possa considerare transazione quella che sta nel sistema proposto dall'ufficio centrale, perchè questa facoltà fatta al Ministro delle finanze di autorizzare la coltivazione del tabacco in quei siti che avviserà più opportuni, io non la considero come una limitazione, ma bensì come una facilità introdotta per allargarne la fabbricazione.

Quando il sig. Ministro delle finanze si troverà in faccia a petizioni virilmente appoggiate in cui si domandi la coltivazione in quella o in quell'altra, o in tutte le province, io non so come farà a resistere a fronte della legge che gli lascia facoltà di concederla e quindi noi andremo a dirittura contro lo scopo cui miriamo, cioè di far mancare a questa privativa tutti quei vantaggi che debbe produrre allo Stato.

Invece colla limitazione che io proponevo, credo che applicata con giustizia e severamente, noi avremmo forse condotte le cose a segno che la coltivazione del tabacco non fosse più proficua, e quindi venisse abbandonata anche nei siti in cui per tolleranza o per abitudine è già stabilita da tanto tempo.

Dei resto io mantengo che, non ostante la disposizione di legge, quale l'ufficio centrale la propone e che modifica essenzialmente il progetto ministeriale, la pri-



vativa del tabacco sarà sempre ben lontana dal produrre quello che debbe rendere.

Evidentemente quando si estende la coltivazione del tabacco, si estendono i mezzi della frode, e non serve il dire che il Governo prende esso questi prodotti, poichè il Governo non può prendere se non quella quantità che può attualmente impiegare in tabacchi che mette in consumo. E in materia di tabacchi io credo che il suffragio universale sia il più vero, il più schietto: niuno finta, nè fumerà nè fumerà tabacco, quando non sia di buona qualità, e non piaccia; se il tabacco è ad un prezzo ragionevole, la consumazione aumenta da per sé stessa ed accresce nello stesso tempo il prodotto delle finanze: ma se volete impiegare qualità di foglie, impiegare prodotti che non son creduti buoni, evidentemente voi non venderete il vostro tabacco; quello che verrà di contrabbando sarà più apprezzato, e così avrete perduto somme grandiosissime.

L'onorevole mio collega che tanto tempo diresse l'Amministrazione che riflette il ramo dei tabacchi spero che noi mi contraddirà, in quanto sto per dire: nei paesi meridionali segnatamente l'uso del tabacco che è più generale è quello che non è fermentato: laddove il tabacco giallo fino, ha un consumo piccolissimo.

Coloro che prendono tabacco buono, sapranno che se consumano un chilo di tabacco fermentato in un dato tempo, dell'altro non ne consumeranno nemmeno una quarta parte nello stesso tempo. Quindi è interesse dell'amministrazione di cercare a far gustare il tabacco fermentato; ma a far preferire il tabacco fermentato che abbia gusto superiore e tale che invogli a adoperarlo, bisogna prepararlo con mezzi assai più costosi, e quindi l'impiego delle foglie nostrali che finora non hanno raggiunto e sono ben lungi dal raggiungere il valore di quelle d'America e anche dell'Olanda per la parte in cui si impiega, non potrà mai portarci ad aver dei tabacchi che siano gustati.

In riassunto, io non propongo una variazione per sentimento di conciliazione, ma dico e spero che il Ministro delle finanze porrà un argine valido contro le domande di allargare la coltura del tabacco, perchè se egli allarga questa coltura, sia certo che il monopolio del tabacco a capo di un brevissimo termine dovrà essere abbandonato, perchè le spese di sorveglianza, di fabbricazione, di esercizio e altre saranno poco meno che pari al prodotto medesimo. Quindi ripeto, in principio io sono d'accordo coll'onorevole Senatore Farina, ma nell'applicazione debbo tener conto delle condizioni in cui le cose si trovano presentemente.

Forse vi sarebbe una cosa da fare, se il Ministero fosse disposto ad accettarla, ma verrebbe anche in contraddizione con quella che si propone, e sarebbe di limitare il tempo di questa coltura per un certo numero di anni, per tre, quattro, cinque anni, a capo dei quali dovrà cessare.

Per me io dico schietto: sia monopolio o libertà se

si vuole, in ultimo, o Signori, fra questi due impicci bisogna ben scegliere, e se non si può tutto ad un tratto ciò fare, almeno si prenda la strada per ottenerlo in un tempo più vicino.

**Presidente.** La parola è al Ministro delle finanze.

**Ministro delle Finanze.** Mi limiterò, sempre stando sul terreno della conciliazione, cioè a quel savio temperamento che fu proposto dall'ufficio centrale, a far osservare che già in un altro recinto, un ordine del giorno invitava il Ministero ad entrare in una via affatto opposta. Certo che un ordine del giorno del Senato in senso contrario, varrebbe a mantenere il Ministero sempre nello *statu quo*. Ad ogni modo credo che dal momento che l'ufficio centrale ha creduto esso stesso di proporre quest'articolo che il Ministero di buon grado accetta, non sia d'uopo per considerazioni d'opportunità, di formulare altri ordini del giorno, ma si debba invece votare semplicemente l'art. 3 quale venne redatto dall'ufficio centrale.

**Presidente.** La parola è al Senatore Arrivabene.

**Senatore Arrivabene.** È contro le mie abitudini di trattenerlo il Senato, tanto più in questo momento che l'ora è piuttosto inoltrata. Ma sarò molto breve e ciò anche per la grave ragione che non ho l'abitudine di parlare.

Ho preso la parola soltanto per appoggiare l'emendamento dell'ufficio centrale. Si è parlato di principii; certo gli individui possono tenersi fermi ai principii, ma i Governi sono sempre obbligati a transigere. Anche i Governi assoluti non possono mai far passare tutte le loro opinioni, le loro idee.

Ho voluto anche prendere la parola in questa circostanza perchè, avendo io speso quel poco ingegno che il Creatore m'ha dato, a difesa della libertà commerciale, parrebbe che ora fossi in contraddizione con me stesso, ammettendo una legge di monopolio; ma credo che in questo momento in Italia innanzi a tutto bisogna pensare alle finanze, e quindi io sacrifico di buon grado i principii dell'economia politica, e appoggio il Ministero, come lo appoggerò per tutte le altre misure che potranno contribuire ad accrescere le rendite dello Stato.

**Presidente.** La parola è al Relatore dell'ufficio centrale poi al Senatore Farina.

*Voci.* A domani! A domani!

**Senatore Gallina.** Domando la parola.

*Voci.* A domani!

**Presidente.** Si propone di rimandare la discussione a domani, e siccome la discussione pare che prenda proporzioni piuttosto estese, pregherei che i signori Senatori volessero convenire in adunanza pubblica domani alle due precise per la continuazione della discussione, e se vi sarà tempo per la relazione di posizioni.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).